

Valutazione dei prodotti della ricerca scientifica con particolare riferimento alla valutazione delle riviste scientifiche.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione nella seduta del 1 dicembre 2010 ha deliberato la pubblicazione sul sito di due documenti. Il primo è un documento approvato dai Consigli Direttivi di varie Associazioni (tra cui la nostra) e i cui lavori di redazione sono iniziati nel 2009. Il secondo documento è stato, invece, prodotto dall'attuale Consiglio Direttivo, quale conseguenza dell'applicazione dei parametri previsti nel primo per la valutazione delle riviste scientifiche di settore.

Si premette una breve introduzione volta a ripercorrere i vari passaggi che dal 2009 sono stati oggetto di attenzione e discussione da parte del Consiglio Direttivo.

Introduzione

Sia nell'ambito dei singoli Atenei, sia in ambito nazionale, la valutazione della produzione scientifica ha assunto un ruolo centrale ai fini della ripartizione dei fondi.

In molti Atenei sono già operanti Osservatori della ricerca che, con criteri non sempre trasparenti, valutano le pubblicazioni dei docenti, traendone graduatorie che fungono poi da *ratio* della distribuzione delle risorse tra i dipartimenti.

Il Ministero dell'Università utilizza oramai costantemente (anche) il parametro delle valutazioni: nella ripartizione di posti e di risorse, come ha fatto per la distribuzione della seconda *tranche* dei finanziamenti previsti nella finanziaria 2008 per posti da ricercatore e per l'ultima ripartizione del F.F.O., facendo riferimento agli esiti del C.I.V.R. 2001/2003.

E' tra l'altro in via di costituzione l'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca, la quale opererà necessariamente sulla base di criteri predefiniti e dalle cui valutazioni dipenderà una porzione progressivamente crescente del finanziamento agli Atenei.

Dinanzi a ciò, il CUN ha già da tempo opportunamente auspicato che, ove possibile, alla definizione dei criteri di valutazione concorrano le associazioni rappresentative dei settori disciplinari interessati. Lo stesso Ministero per l'Università ha all'ordine del giorno la predisposizione, in autonomia, di criteri di valutazione: è facilmente immaginabile che, in assenza di una adeguata proposta da parte delle associazioni, saranno replicati in sede nazionale i problemi già verificatisi nei singoli atenei.

Per le ragioni esposte e con la finalità di fornire in tempi rapidi una risposta unitaria alle connesse e delicate problematiche, le Associazioni rappresentative delle più numerose tra le aree giuridiche caratterizzate dal fatto di avere quale oggetto di studio principale il diritto positivo interno si sono impegnate ad operare congiuntamente. Per queste aree, infatti, le istanze di allineamento con i criteri di valutazione internazionale, da un lato, e di internazionalizzazione degli studi, dall'altro, pongono problemi peculiari e assai delicati di carattere scientifico e culturale.

Il nostro Consiglio Direttivo già nella seduta del 15 ottobre 2009 ha ritenuto di aderire al lavoro di riflessione sollecitato dai colleghi di altri raggruppamenti scientifico-disciplinari, relativo alla verifica dei risultati della nostra ricerca scientifica che, come noto, sarà attribuita all'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario, anche per assicurare una migliore selezione dei giovani ricercatori in sede concorsuale. In quella seduta il prof. Chieffi comunicava l'istituzione di un coordinamento tra le varie Associazioni degli studiosi di diritto (ed in particolare quelle inerenti i settori scientifico disciplinari IUS 01, IUS 04, IUS 07, IUS 08, IUS 10 e IUS 15) cui avrebbe attivamente partecipato anche un rappresentante del Consiglio Direttivo.

Nella seduta del Consiglio Direttivo del 24 novembre 2009 la prof.ssa Poggi, delegata dal Consiglio direttivo a far parte del gruppo congiunto di riflessione sulla valutazione dei prodotti della ricerca, riferiva circa la necessità di esprimere un parere sul documento redatto dai rappresentanti dei vari Consigli direttivi e relativo alla valutazione delle riviste. Il Consiglio, nella medesima seduta, esprimeva un parere di massima favorevole al documento, sottolineandone la natura transitoria (tre anni) ed evidenziando altresì, che nel procedere alla catalogazione delle proprie Riviste si sarebbero adattati i criteri contenuti nel documento alle specificità della materia.

Dopo ampie discussioni che si sono protratte in ogni Consiglio Direttivo, nella seduta del 15 luglio 2010 è stato approvato il documento di valutazione delle riviste più propriamente qualificabili quali attinenti al settore IUS08.

Il documento di valutazione delle riviste (allegato 2) approvato dall'attuale Consiglio Direttivo, per le ragioni sopra evidenziate costituisce una sorta di parere, richiesto dal CUN ed ha valore in qualche misura ricognitivo e transitorio, in attesa dei nuovi criteri che saranno adottati dall'agenzia di cui sopra.

ALLEGATO N. 1

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE COMUNE DEI CRITERI E L'ADOZIONE DI SOLUZIONI UNITARIE PER L'AREA GIURIDICA

SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari: ragioni della necessità e dell'urgenza che le associazioni si occupino del tema. – 2. Cosa è richiesto alle associazioni: obiettivi e modalità operative. – 3. Valutazione delle riviste. Premessa. Criteri generali e prime definizioni. – 4. Valutazione *rebus sic stantibus* della qualità e della diffusione internazionale (modalità transitorie di applicazione dei criteri). – 5. *Segue*. Criteri di valutazione transitori. – 6. Valutazione futura della qualità e della diffusione internazionale (modalità definitive di applicazione dei criteri). – 7. Precisazioni operative. Trasparenza e massima pubblicizzazione dei criteri e degli esiti delle valutazioni.

1. Osservazioni preliminari: ragioni della necessità e dell'urgenza che le associazioni si occupino del tema.

Sia nell'ambito dei singoli Atenei, sia in ambito nazionale, la valutazione della produzione scientifica ha assunto un ruolo centrale ai fini della ripartizione dei fondi. Un ruolo non trascurabile è altresì assegnato alla medesima valutazione dai progetti di riforma del reclutamento.

Segnatamente:

a) in molti Atenei sono già operanti Osservatori della ricerca che, con criteri non sempre trasparenti, valutano le pubblicazioni dei docenti, traendone graduatorie che fungono poi da *ratio* della distribuzione delle risorse tra i dipartimenti. L'esperienza dei colleghi che hanno partecipato alla regolamentazione e allo svolgimento dei relativi procedimenti trasmette la costante della prevalenza di criteri consolidati nelle aree delle scienze naturali e condivisi da una cospicua porzione delle scienze sociali (ad esempio l'economia). Si tratta dei c.d. "criteri riconosciuti in ambito internazionale": *peer review*, *impact factor*, accreditamento I.S.I. Ciò conduce il più delle volte ad una valutazione decisamente inadeguata della ricerca giuridica con conseguente penalizzazione dei corrispondenti dipartimenti e Facoltà.

b) il Ministero dell'Università utilizza oramai costantemente (anche) il parametro delle valutazioni: nella ripartizione di posti e di risorse, come ha fatto per la distribuzione della seconda *tranche* dei finanziamenti previsti nella finanziaria 2008 per posti da ricercatore e per l'ultima ripartizione del F.F.O., facendo riferimento agli esiti del C.I.V.R. 2001/2003; ai fini della costituzione delle commissioni di concorso e degli scatti retributivi biennali dei docenti, come è previsto dalla l. n. 1/2009. E' tra l'altro in via di costituzione l'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca, la quale opererà necessariamente sulla base di criteri predefiniti e dalle cui valutazioni dipenderà una porzione progressivamente crescente del finanziamento agli Atenei.

Più in generale, l'idea della valutazione qualitativa sulla base di criteri internazionalmente riconosciuti e in qualche misura "oggettivi" costituisce infine il *leit motiv* delle più recenti ipotesi

di riforma del reclutamento poiché viene reputata idonea a soddisfare un'esigenza di controllabilità esterna dell'operato (pur sempre discrezionale) delle commissioni di concorso.

Dinanzi a ciò, il CUN ha già da tempo opportunamente auspicato che, ove possibile, alla definizione dei criteri di valutazione concorrano le associazioni rappresentative dei settori disciplinari interessati. A tal fine, i tempi sono peraltro piuttosto stretti. Come si diceva, numerosi osservatori locali hanno già iniziato a funzionare, come pure è in fase avanzata la realizzazione di un organismo centrale di valutazione. Lo stesso Ministero per l'Università ha all'ordine del giorno la predisposizione, in autonomia, di criteri di valutazione: è facilmente immaginabile che, in assenza di una adeguata proposta da parte delle associazioni, saranno replicati in sede nazionale i problemi già verificatisi nei singoli atenei.

Per le ragioni esposte e con la finalità di fornire in tempi rapidi una risposta unitaria alle connesse e delicate problematiche, le associazioni rappresentative delle più numerose tra le aree giuridiche caratterizzate dal fatto di avere quale oggetto di studio principale il diritto positivo interno si sono impegnate ad operare congiuntamente. Per queste aree, infatti, le istanze di allineamento con i criteri di valutazione internazionale, da un lato, e di internazionalizzazione degli studi, dall'altro, pongono problemi peculiari e assai delicati di carattere scientifico e culturale. In particolare, il presente documento è stato elaborato a cura dei Consigli direttivi delle associazioni dei settori IUS 01, IUS 04, IUS 07, IUS 08, IUS 10 e IUS 15.

Un più generale coinvolgimento dei settori dell'area 12 – con partecipazione di storici, filosofi, comparatisti e internazionalisti, i cui studi hanno un oggetto (almeno in gran parte) internazionalmente condiviso - per quanto opportuno, non può che essere successivo rispetto alla soluzione dei menzionati problemi da parte delle aree che ne sono direttamente investite.

2. Cosa è richiesto alle associazioni: obiettivi e modalità operative.

La valutazione complessivamente richiede:

- a) classificazione delle riviste operata in ragione di quattro classi (A,B,C,D)¹;
- b) criteri relativi alle collocazioni di scritti brevi diverse dalle riviste (volumi collettivi, atti di convegno, scritti "in onore" ecc.);
- c) criteri relativi a parti di commentari, voci enciclopediche, capitoli di trattati;
- d) indicatori di massima relativi alla valutazione distinta per generi letterari (monografia, saggio, commento alla giurisprudenza ecc.).

Si tratta ovviamente di criteri astratti, per loro natura opinabili in concreto con riferimento allo specifico livello qualitativo di ciascun contributo. Tali criteri sono tuttavia già ora utilizzati sia dagli Osservatori d'Ateneo sia in sede nazionale. La loro predisposizione da parte delle associazioni risponde perciò esattamente all'esigenza di mantenere un delicato equilibrio, con la consapevolezza dei loro limiti e, specificamente, di ciò che l'esito della loro applicazione può valere come mero indicatore generico e relativo sul piano della qualità ed esprime invece più

¹ Taluni Osservatori formalizzano anche una sottostante classe N.C., riferita a pubblicazioni prive di rilevanza scientifica in relazione al settore disciplinare di riferimento o a pubblicazioni di tipo giornalistico o comunque non qualificabili come riviste scientifiche per struttura, natura o ambito di diffusione. E' evidente che, pur senza formalizzare tale categoria, nella classificazione non possono entrare (neanche nella categoria D) le pubblicazioni prive di specifico e pertinente rilievo scientifico.

propriamente la misura dell'impegno profuso in ragione del livello di elaborazione e del grado di rifinitura degli scritti, espressi questi ultimi dal genere letterario e dalla collocazione editoriale.

Entrando nel merito, la parte più cospicua del lavoro è costituita dalla classificazione delle riviste. Questa – come sarà meglio chiarito al seguente par. 3 – si deve svolgere su un doppio binario, imponendosi da un lato la valutazione dell'esistente, sulla base della situazione attuale delle riviste, e, dall'altro lato, l'individuazione di criteri da applicare a termine breve, che incentivino l'adozione di misure adeguate ad allineare le riviste di area giuridica a quelle di altre aree senza stravolgerne i caratteri peculiari. Su di essa si è perciò, in prima battuta, concentrata l'attenzione. Successivamente saranno affrontati i restanti criteri, la precisazione dei quali si mostra peraltro in buona parte consequenziale.

Al termine di una prima fase che si dovrà concludere con l'approvazione di un documento recante il complesso dei criteri da parte di tutte le associazioni in questa sede rappresentate, si renderà opportuno il confronto con gli altri settori componenti l'area 12 nonché, per diversi profili, con la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza.

Il collegamento, peraltro già attivato, con le sedi istituzionali competenti (Ministero e CUN) sarà infine gestito a seconda delle necessità, non escludendosi l'opportunità di comunicare momento per momento gli esiti raggiunti tramite documenti approvati.

3. Valutazione delle riviste. Premessa. Criteri generali e prime definizioni

La definizione e l'applicazione di criteri di classificazione delle riviste dell'area giuridica e, in particolare, di quelle di interesse dei settori di diritto positivo non è agevole come forse è per altre aree scientifiche – in particolare per quelle delle scienze naturali –, dove una gerarchia nel rilievo delle pubblicazioni in base alla loro collocazione è radicata nella tradizione e consolidata anche a livello internazionale. La tradizione degli studi giuridici manca di una simile esperienza e, anzi, consente numerosissimi riferimenti a scritti di primaria importanza e notorietà apparsi nelle pagine di riviste a rilevanza regionale o prevalentemente dedicate al commento a caldo di decisioni giurisprudenziali. A ciò si aggiunge una vocazione soltanto parziale degli studi giuridici – non comparatistici – all'internazionalizzazione. Tale vocazione, infatti, stante la disomogeneità dei sistemi nazionali, è strettamente dipendente dagli argomenti trattati e dallo specifico taglio nonché dalla finalità propria di ciascuna singola ricerca.

L'impossibilità, dunque, di riprodurre un ordine qualitativo già consolidato e altresì l'impossibilità di adottare il criterio della rilevanza internazionale come prevalente, rendono innanzitutto necessaria la declinazione delle qualità in base alle quali costruire le quattro categorie richieste ai fini della valutazione.

Il lavoro fin qui svolto, anche sulla base dei documenti già in precedenza elaborati da alcune delle associazioni qui rappresentate, consente di formulare le osservazioni che seguono.

In via generale la distinzione in classi può essere operata sulla base della combinazione dei seguenti criteri:

- a) *prestigio e tradizione;*
- b) *qualità (dei contenuti);*
- c) *diffusione nella comunità scientifica nazionale;*
- d) *diffusione nella comunità scientifica internazionale.*

Tuttavia, mentre dei criteri enunciati *sub a)* e *c)* è possibile articolare definizioni che siano immediatamente utilizzabili e si possano al contempo reputare soddisfacenti anche per il futuro, con specifico riguardo ai criteri di cui alle lettere *b)* e *d)* si pongono i già menzionati problemi di allineamento con le aree diverse da quella giuridica.

Dunque, i criteri enunciati *sub a)* e *c)* possono essere così specificati:

a) per *prestigio e tradizione* di una rivista si intende l'alta considerazione della quale la medesima gode presso la comunità scientifica in ragione del suo impegno civile e culturale e/o dell'importanza dei contributi da essa ospitati in passato, anche in tempi non recenti, ai fini dell'evoluzione della scienza del diritto;

e

c) per *diffusione nella comunità scientifica nazionale* si intende la diffusione tra gli studiosi costituenti, appunto, la comunità scientifica. Peraltro, diffusione scientifica non è da confondersi con divulgazione: non si considera perciò rilevante la diffusione in senso più ampio, la quale non necessariamente corrisponde alla vocazione scientifica della rivista ed è invece, spesso, testimonianza del suo carattere divulgativo o, altre volte, della sua ispirazione a finalità principalmente commerciali. Al contrario, si deve considerare positivamente il requisito della diffusione anche per le riviste che ospitano il dibattito scientifico proprio di una comunità specializzata, anche quando non corrispondente ad un intero settore scientifico disciplinare. Ciò, in particolare, ove si tratti di riviste di alto profilo scientifico, alle quali è presumibile che qualsiasi autore che scriva, anche occasionalmente, nella specifica materia preferisca indirizzare il proprio contributo per avere una maggiore visibilità tra gli studiosi a essa interessati.

I criteri enunciati *sub b)* e *d)* – ovvero qualità dei contributi e internazionalizzazione – richiedono invece che si distingua tra valutazione immediata, che deve tener conto dell'attuale modalità di funzionamento delle riviste, e valutazione futura, che non può non tener conto della necessità di avvicinarsi il più possibile agli *standards* adottati dalle altre aree disciplinari e riconosciuti in ambito internazionale.

4. Valutazione rebus sic stantibus della qualità e della diffusione internazionale (modalità transitorie di applicazione dei criteri).

Nessuno dei tre metodi comunemente utilizzati per la valutazione delle riviste in ambito internazionale (*impact factor*, *peer review*, accreditamento ISI) è attualmente applicabile alle riviste giuridiche che trattano principalmente il diritto positivo italiano: è perciò necessario individuare definizioni transitorie dei criteri della qualità e della diffusione internazionale che, prescindendo da tali metodi, consentano di operare una classificazione seria e soddisfacente.

Al riguardo è anzitutto necessario esplicitare le ragioni che inducono ad escludere l'utilizzabilità di criteri attualmente utilizzati dal Ministero per diverse finalità ovvero da altri proposti in altra sede. Tali sono: a) l'apprezzamento della qualità degli studiosi componenti le direzioni delle riviste, sulla base della loro partecipazione a PRIN. ammessi al cofinanziamento; b) l'apprezzamento della qualità degli studiosi componenti le direzioni, sulla base della loro afferenza ad Atenei valutati positivamente.

Ebbene. Il primo criterio manifesta diversi spiccati profili di criticità. In primo luogo i progetti in questione sono presentati da gruppi numerosi di studiosi e non è in alcun modo possibile stabilire quanto a ciascuno di essi sia riferibile della ideazione o della realizzazione del progetto medesimo. In secondo luogo, la valutazione dei progetti non è libera, nel senso che l'ammissione al cofinanziamento dipende non già soltanto dalla qualità dei progetti ma altresì, principalmente, dalle risorse disponibili, il che facilmente produce la necessità di selezionare tra progetti omogenei sul piano della qualità. Ancora, criterio principale di selezione ai fini dei finanziamenti PRIN è l'attualità dell'oggetto della ricerca (per definizione il progetto deve essere di "interesse nazionale"): è culturalmente inaccettabile che – per diversi fini – si valuti la qualità di uno studioso sulla base della valutazione nel merito della sua scelta in ordine all'oggetto della sua ricerca. Infine, è vero invece esattamente il contrario. Ove la valutazione della ricerca fosse fatta seriamente, i suoi esiti dovrebbero rappresentare un importante elemento di valutazione ai fini dell'accREDITAMENTO dei gruppi di studiosi che presentano PRIN.

Il secondo criterio esibisce semplicemente un vizio di circolarità: se si valutano gli Atenei sulla base della valutazione della ricerca non si può valutare la ricerca sulla base della valutazione degli Atenei. Va peraltro sottolineato un difetto di impostazione anche in ordine alla funzione della valutazione, la quale deve fondarsi esclusivamente sulla qualità individuale degli studiosi. Ove punto di riferimento fosse invece l'Ateneo, il prestigio degli studiosi – nella specie, dei direttori delle riviste – sarebbe la risultante della media della produttività di un numero assai cospicuo di suoi colleghi e, nella sostanza, avrebbe come fattore determinante la delibera della facoltà che lo ha chiamato.

Queste le ragioni per escludere i menzionati criteri, ragionevole sembra invece che, in una fase transitoria, si intenda:

- per *qualità* dei contenuti – stante l'ovvia impossibilità di valutare oggettivamente il merito in senso assoluto – la risultante della ponderata combinazione dei seguenti indicatori.

1. L'eventuale ruolo svolto dalla rivista, di principale punto di riferimento editoriale di un gruppo di studiosi costituenti una parte significativa della comunità scientifica.
2. L'autorevolezza scientifica del direttore e/o del comitato di direzione.
3. L'incidenza di contributi di autori di riconosciuta autorevolezza scientifica.
4. Il livello di approfondimento scientifico dei contributi, a prescindere dal prestigio del loro autore o dei direttori; in questo senso, si dovrà sempre, in ogni caso, distinguere tra contributi dottrinali compiuti, contributi pubblicati allo stato grezzo (es. relazioni a convegni) in attesa di una maggiore rifinitura, commenti a caldo di decisioni giurisprudenziali e novità legislative, contributi a carattere informativo. Se, ad esempio, un gruppo di studiosi di chiara fama assumesse la direzione di una testata al fine di pubblicarvi i propri pareri professionali, sarebbero sicuramente soddisfatti al massimo livello i criteri di cui ai nn. 2 e 3: tuttavia la rivista non potrebbe comunque essere classificata nella categoria A.

- per *diffusione nella comunità scientifica internazionale*, la eventuale presenza della rivista in biblioteche straniere. Al riguardo, è sembrato decisivo il dato che distingue le aree qui rappresentate: non esiste una comunità internazionale unitaria che si esprima attraverso riviste comuni poiché non vi è unitarietà della materia oggetto di ricerca né dei linguaggi tecnici, legati alla singolarità di ciascuna tradizione. Se per alcune tematiche è possibile l'utilizzazione di linguaggi comuni, lo stesso non sarebbe possibile per gran parte della materia né sarebbe

culturalmente opportuno incentivare la concentrazione degli studi sulle tematiche ad oggi internazionalizzabili. Del resto, il medesimo criterio conduce a reputare massimo il livello di internazionalizzazione di riviste giuridiche straniere quali la *Harvard law review* o il *Yale law journal*, le quali non possiedono alcun elemento intrinseco di internazionalità (*i.e.* nazionalità prevalente degli autori, ispirazione transnazionale del metodo o dei temi trattati, lingue utilizzate) ma, più semplicemente, sono riviste domestiche presenti nella maggior parte delle biblioteche giuridiche del mondo.

5. Segue. Criteri di valutazione transitori.

Ricomponendo il quadro, ai fini della classificazione da operare nell'immediato, i quattro criteri generali enunciati al precedente paragrafo 3 possono essere così illustrati:

a) per *prestigio e tradizione* di una rivista si intende l'alta considerazione della quale la medesima gode presso la comunità scientifica in ragione del suo impegno civile e culturale e/o dell'importanza dei contributi da essa ospitati in passato, anche in tempi non recenti, ai fini dell'evoluzione della scienza del diritto;

b) per *qualità* dei contenuti si intende la risultante della ponderata combinazione dei seguenti indicatori.

1. L'eventuale ruolo svolto dalla rivista, di principale punto di riferimento editoriale di un gruppo di studiosi costituenti una parte significativa della comunità scientifica.
2. L'autorevolezza scientifica del direttore e/o del comitato di direzione.
3. L'incidenza di contributi di autori di riconosciuta autorevolezza scientifica.
4. Il livello di approfondimento scientifico dei contributi, a prescindere dal prestigio del loro autore o dei direttori; in questo senso, si dovrà sempre, in ogni caso, distinguere tra contributi dottrinali compiuti, contributi pubblicati allo stato grezzo (es. relazioni a convegni) in attesa di una maggiore rifinitura, commenti a caldo di decisioni giurisprudenziali e novità legislative, contributi a carattere informativo.

c) per *diffusione nella comunità scientifica nazionale* si intende la diffusione tra gli studiosi costituenti, appunto, la comunità scientifica. Peraltro, diffusione scientifica non è da confondersi con divulgazione: non si considera perciò rilevante la diffusione in senso più ampio, la quale non necessariamente corrisponde alla vocazione scientifica della rivista ed è invece, spesso, testimonianza del suo carattere divulgativo o, altre volte, della sua ispirazione a finalità principalmente commerciali. Al contrario, si deve considerare positivamente il requisito della diffusione anche per le riviste che ospitano il dibattito scientifico proprio di una comunità specializzata, anche quando non corrispondente ad un intero settore scientifico disciplinare. Ciò, in particolare, ove si tratti di riviste di alto profilo scientifico, alle quali è presumibile che qualsiasi autore che scriva, anche occasionalmente, nella specifica materia preferisca indirizzare il proprio contributo per avere una maggiore visibilità tra gli studiosi a essa interessati.

d) per *diffusione nella comunità scientifica internazionale*, si intende la eventuale presenza della rivista in biblioteche straniere.

Applicando dunque i medesimi criteri la partizione in classi può essere così prospettata:

A: riviste di prestigio e tradizione e/o di qualità eccellente e primaria diffusione nella comunità scientifica italiana e/o internazionale, anche specializzata.

B: riviste di livello scientifico alto o medio, anche a contenuto giurisprudenziale, secondo i medesimi criteri di cui *sub a*).

C: riviste contenenti prevalentemente annotazioni alla giurisprudenza, anche locale; riviste a carattere prevalentemente informativo con diffusione nazionale; annali.

D: riviste a carattere prevalentemente informativo di interesse locale; altre riviste di interesse scientifico medio-basso.

6. Valutazione futura della qualità e della diffusione internazionale (modalità definitive di applicazione dei criteri).

Come osservato nel precedente paragrafo 3, i criteri utilizzati per valutare la qualità dei contenuti e la diffusione internazionale debbono essere adeguati nella prospettiva di una nuova valutazione da effettuare nel termine di due o, massimo, tre anni.

La finalità da perseguire è quella di incentivare le riviste a riorganizzarsi, adottando tutte le misure che non contrastino con la propria vocazione culturale.

E' appena il caso di osservare che, tra i menzionati criteri internazionalmente riconosciuti, quello dell'*impact factor* è difficilmente utilizzabile nelle materie giuridiche, sia per la struttura dei relativi studi, sia per l'inesistenza di un *citation index* completo e attendibile. Il medesimo criterio presenta altresì profili di criticità assai accentuati, recentemente segnalati da più parti nella comunità scientifica. Esso, infatti, da un lato premia la scelta di temi di studio di moda, orientando in maniera distorsiva la ricerca; dall'altro lato, non distingue tra citazioni adesive e citazioni critiche legittimando il paradosso della prevalenza dello studioso che ha ottenuto un numero elevatissimo di stroncature su quello che ha invece conseguito un buon numero di apprezzamenti.

E' pertanto preferibile limitare l'attenzione agli altri due criteri.

Dunque, quanto al criterio della qualità della pubblicazione, è opportuno che gli indicatori utilizzati per la valutazione transitoria siano integrati con l'introduzione del sistema della *peer review*, indice per eccellenza di qualità delle riviste.

Il sistema, per essere riconosciuto, necessita di apposito *statement*, riportato nella pubblicazione. In assenza di *statement* formale esso non può operare come criterio valutativo. La *peer review* può essere *blind* (considerata di livello superiore) oppure *open* (come taluni ricercatori, anche in ambito statunitense, ritengono sia ormai preferibile).

Al riguardo si potrebbe prevedere l'inserimento della *peer review* quale criterio prevalente, conservando degli altri una interpretazione estremamente restrittiva. Sul punto è peraltro necessario un maggiore approfondimento, sia al fine di individuare eventuali limiti che sia opportuno formalizzare per l'applicazione degli altri criteri (ad esempio, a fianco del prestigio dei direttori potrebbe essere opportuno individuare un numero massimo di direzioni di riviste, oltre il quale il singolo direttore, per quanto prestigioso, non può essere preso in considerazione ai fini della valutazione), sia al fine di precisare le condizioni minime per la positiva valutazione della *peer review*.

Quanto al criterio della diffusione internazionale è anzitutto da considerare la possibilità di riferirsi, in tutto o in parte, ai requisiti richiesti per l'accreditamento ISI, quali *abstracts* in lingua inglese; traduzione in lingua inglese dei titoli dei contributi ecc. (cfr. Isi). Significativo può altresì essere reputato il riconoscimento negli indici di Università e comunità accademiche straniere (per le Università dei paesi anglo-americani, Law Journal Index). Più complesso appare invece considerare l'inserimento nei diversi albi o indici internazionali, reso improbabile dal carattere, sovente, solo interno degli studi giuridici e soprattutto dall'utilizzo, il più delle volte non rinunciabile, della lingua italiana.

Anche su questo ultimo punto è peraltro opportuno un successivo approfondimento al fine di individuare con precisione requisiti, livelli minimi e modalità attuative.

Ancora con riguardo al criterio della diffusione – questa volta con rilievo anche in ambito nazionale – saranno infine da tenere presenti, quali criteri concorrenti con gli altri, quelli della digitalizzazione dell'archivio e della disponibilità (anche) *on-line* del contenuto delle riviste. Si tratta infatti di meccanismi i quali in via astratta testimoniano una massima vocazione della rivista alla diffusione, accentuandone in maniera esponenziale l'accessibilità, e, in concreto, facilitano gli abbonamenti delle biblioteche italiane e straniere, poiché non pongono i problemi di gestione e di spazi che sono invece posti dai fascicoli cartacei.

7. Precisazioni operative. Trasparenza e massima pubblicizzazione dei criteri e degli esiti delle valutazioni.

In conclusione, il presente documento reca (parr. 3 e 4) i criteri per la classificazione immediata (e transitoria) delle riviste d'interesse delle aree qui rappresentate.

Nel momento della loro approvazione ciascuna associazione provvederà nel più breve tempo possibile alla concreta ripartizione in classi delle riviste di propria competenza *ratione materiae*.

Le classificazioni operate da ciascuna associazione confluiranno quindi in una lista, comune nel segno del mutuo riconoscimento. A questo fine, le associazioni valuteranno soltanto provvisoriamente le riviste a carattere marcatamente interdisciplinare (ad esempio, *Jus* o *Il foro italiano*) perché, ove possibile, ne sia data una definitiva valutazione concordata.

Resta fermo che la classificazione, in tutte le sue parti, dovrà essere oggetto di revisione periodica con cadenza triennale e potrà altresì essere riconsiderata in qualsiasi momento, su istanza di qualsiasi interessato, in caso di nuove riviste o di sostanziale mutamento delle caratteristiche di riviste esistenti.

In questa prima fase della valutazione, non è sembrato opportuno individuare dei limiti quantitativi in ordine alle riviste collocabili in ciascuna classe. Tuttavia, onde evitare sperequazioni e squilibri, sarà, necessario segnalare alle sedi istituzionali competenti la necessità di operare: una generale omogeneizzazione delle classificazioni di tutte le aree, sulla base di una predeterminazione del numero di riviste collocabili in ciascuna classe proporzionato al numero di studiosi afferenti a ciascun settore scientifico disciplinare.

Su questo specifico punto è da tenere in conto il fatto che, già ora, tutti gli osservatori e pressoché tutti i settori scientifico - disciplinari, diversi dai nostri, accettano l'idea di una predeterminazione quantitativa delle classi. Al momento, vengono prospettate soluzioni varie: vi è chi propone una distribuzione delle riviste tra le classi operata in ragione del 33% per ciascuna; chi una identità di numero delle riviste nelle prime tre classi (A,B,C) con una categoria D a numero aperto; chi una distribuzione decrescente dall'alto in basso (le riviste A debbano essere meno delle B ecc.). Occorre perciò affrontare la questione con urgenza poiché, ove non

provvedano le associazioni, provvederanno gli osservatori, i quali già chiedono ai responsabili delle singole aree di adeguare, automaticamente e matematicamente, le quantità alle risultanze delle aree che fanno applicazione dei menzionati criteri. Ciò può far sì che si giunga a dequalificazioni o superqualificazioni forzate, espressioni solo del giudizio dei singoli che siedono negli osservatori, con sacrificio dei criteri eventualmente fissati in sede nazionale.

Infine, sarà altresì opportuno segnalare alle sedi centrali la necessità di incentivare l'adozione della medesima classificazione da parte di tutti gli Osservatori locali o, quantomeno, in questa prima fase, l'adozione di forme efficaci di pubblicità in ordine ai criteri utilizzati e ai risultati della valutazione.

Un adeguato regime di pubblicità si mostra infatti coesistente alla stessa ragion d'essere della valutazione, poiché consente il controllo diffuso della sua applicazione in funzione selettiva e determina l'efficacia della sua funzione incentivante.

ALLEGATO N. 2

1. Diritto pubblico		A
2. Diritto pubblico comparato ed europeo		A
3. Diritto pubblico dell'economia		B
4. Giurisprudenza costituzionale		A
5. Giurisprudenza italiana		A
6. Il foro italiano		A
7. Iustitia		A
8. Le Istituzioni del Federalismo: Regione e governo locale		A
9. Le Regioni		A
10. Politica del diritto		A
11. Quaderni costituzionali		A
12. Quaderni di storia costituzionale		A
13. Rivista di diritto costituzionale		A
14. Rivista italiana di diritto pubblico comunitario		A
15. Rivista trimestrale di diritto pubblico		A
16. Critica del Diritto		B
17. Diritto e giurisprudenza		D
18. Diritto e società		A
19. Diritto, immigrazione e cittadinanza		D
20. Quaderni regionali		A
21. Questione giustizia		B
22. Rassegna parlamentare		A
23. Rassegna di diritto pubblico europeo		A
24. Il Corriere giuridico: mensile di giurisprudenza civile, legislazione e opinioni		D
25. Foro Ambrosiano		C
26. Foro padano		C
27. Giurisprudenza piemontese		C
28. Giurisprudenza toscana		C
29. Nuova rassegna		D
30. Quale giustizia		B
31. Rassegna dell'Avvocatura dello Stato		D
32. Rassegna giuridica umbra		C
33. Studium Juris: rivista per la formazione nelle professioni giuridiche		B
34. Temi		C
35. Temi romana		C
36. Nuove autonomie		A
37. Una rivista regionale: Le corti pugliesi, ESI		C
38. Confronti		C
39. Democrazia e diritto		A
40. Il Filangieri		A

Riviste online: registrate e non registrate

41. Teoria del diritto e dello stato		A
42. Queste istituzioni		B
43. Archivio giuridico		A
44. Percorsi costituzionali		A
45. www.forumcostituzionale.it		A
46. www.costituzionalismo.it		A
47. D & G. Diritto e giustizia (cartaceo) http://www.dirittoegiustizia.it		D
48. www.avvocaturastato.it		D
49. www.osservatoriosullefonti.it		A
50. www.federalismi.it		A
51. www.astrid-online.it/rassegna/		B